

Allegato "A" alla delibera del Consiglio Comunale n. 56 del 25/11/2024

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
	NUOVO TESTO
	ART. 4 bis - Attivazione del procedimento per la definizione dell'accertamento con adesione
	Comma I
	<p>Il procedimento per la definizione può essere attivato:</p> <p>a) di iniziativa dell'ufficio ovvero su istanza del contribuente, nei casi in cui non si applica il contraddittorio preventivo di cui all'art. 6-bis della Legge 27/07/2000, n. 212;</p> <p>b) su istanza del contribuente, nel caso di avviso di accertamento per il quale si applica il contraddittorio preventivo previsto dall'art. 6 bis della Legge 27/07/2000, n. 212, dopo la ricezione dello schema di atto;</p> <p>c) su istanza del contribuente, nel caso di avviso di accertamento per il quale si applica il contraddittorio preventivo previsto dall'art. 6 bis della Legge 27/07/2000, n. 212, dopo la notifica dell'avviso, in alternativa all'ipotesi di cui alla precedente lettera b);</p> <p>d) su istanza del contribuente, successivamente all'avvio di procedure ed operazioni di controllo;</p> <p>e) di comune accordo tra le parti, all'esito delle osservazioni presentate dal contribuente nel contraddittorio preventivo di cui all'art. 6-bis della Legge 27/07/2000, n. 212, laddove emergano i presupposti per un accertamento con adesione.</p>
ART. 5 - Avvio d'ufficio del procedimento	ART. 5 - Avvio d'ufficio del procedimento
Comma 1	Comma 1
<p>L'Ufficio competente, qualora lo ritenga opportuno, prima della notifica dell'avviso di accertamento, inoltra al contribuente un invito a comparire nel quale sono indicati:</p> <p>a) il tributo ed i periodi d'imposta oggetto dell'accertamento;</p> <p>b) il giorno, l'ora ed il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione;</p> <p>c) le maggiori imposte, sanzioni e interessi dovuti in caso di definizione agevolata di cui al successivo articolo 6;</p> <p>d) i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte di cui alla lettera c).</p>	<p>L'ufficio di iniziativa, nei casi di cui all'art. 6-bis comma 2 della Legge 27/07/2000, n. 212, contestualmente alla notifica dell'avviso di accertamento, comunica al contribuente un invito a comparire nel quale sono indicati:</p> <p>a) il tributo ed i periodi d'imposta oggetto dell'accertamento;</p> <p>b) il giorno, l'ora ed il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione;</p> <p>c) le maggiori imposte, sanzioni e interessi dovuti in caso di definizione agevolata di cui al successivo articolo 6;</p> <p>d) i motivi che determinano le maggiori imposte di cui alla lettera c).</p>
Comma II	Comma II
<p>L'avviso di cui al comma 1 è notificato al contribuente nelle forme di legge. Nel caso di più soggetti obbligati in solido, la notifica è effettuata nei confronti di tutti i soggetti coobbligati, onde consentire a ciascuno di partecipare al contraddittorio e di assumere le proprie autonome decisioni.</p>	abrogato
Comma III	Comma III
<p>La partecipazione del contribuente al procedimento non è obbligatoria. La mancata risposta all'invito non è sanzionabile; essa comporta, per l'Ufficio, l'obbligo di notifica dell'accertamento e, per il contribuente, la preclusione dell'accertamento con adesione.</p>	<p>La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.</p>
Comma IV	Comma IV
<p>Eventuali, motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se presentate entro tale data e per una sola volta, compatibilmente con il rispetto dei termini di decadenza dell'azione di accertamento stabiliti per ogni singolo tributo.</p>	abrogato
ART. 6 - Adesione completa all'invito a comparire	abrogato
Comma I	
<p>Il contribuente può aderire al contenuto dell'invito di cui al comma 1 dell'art. 5, mediante comunicazione al competente ufficio e contestuale versamento delle somme dovute entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione; la quietanza dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla comunicazione di adesione.</p>	
Comma II	
<p>Per l'adesione di cui al comma 1 è anche ammesso il pagamento rateale, alle condizioni stabilite dal successivo art. 12. In tal caso, alla comunicazione di adesione, che deve contenere l'indicazione del numero delle rate prescelte, è unita la quietanza dell'avvenuto pagamento della prima rata.</p>	

<p align="center">Comma III</p> <p>In presenza di adesione, la misura delle sanzioni applicabili indicata nell'art. 13, comma 1 è ridotta alla metà e, pertanto, è pari ad un sesto del minimo edittale.</p>	
<p align="center">Comma IV</p> <p>La mancata adesione prevista al comma 1 avvia il contraddittorio, nelle forme di cui agli articoli 8 e 9, ma impedisce l'applicazione della riduzione delle sanzioni prevista al comma 3.</p>	
<p align="center">ART. 7- Avvio del procedimento ad iniziativa del contribuente</p> <p align="center">Comma I</p>	<p align="center">ART. 7- Avvio del procedimento ad iniziativa del contribuente</p> <p align="center">Comma I</p>
<p>Il contribuente al quale sia stato notificato un avviso di accertamento o di rettifica non preceduto dall'avviso di cui all'art. 5 può formulare, entro i termini di scadenza per l'impugnazione dell'atto e per una sola volta, istanza di accertamento con adesione, indicando le proprie generalità, il domicilio, il codice fiscale, l'eventuale recapito telefonico, telefax o di posta elettronica certificata e una copia dello stesso avviso.</p>	<p>Nel caso di avviso di accertamento per il quale si applica il contraddittorio preventivo, il contribuente può formulare istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito anche telefonico, entro 30 giorni dalla comunicazione dello schema di atto di cui all'articolo 6-bis della Legge 27/07/2000, n. 212. Il contribuente può presentare istanza di accertamento con adesione anche nei 15 giorni successivi alla notifica dell'avviso di accertamento che sia stato preceduto dallo schema di atto, fatta eccezione l'ipotesi in cui il contribuente si sia avvalso della facoltà di presentare istanza di accertamento con adesione di cui al primo periodo del presente comma. In questa ipotesi, il termine per l'impugnazione dell'atto innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado è sospeso per un periodo di 30 giorni.</p>
<p align="center">Comma II</p> <p>L'istanza può essere presentata dal contribuente direttamente al Comune, ovvero inviata mediante raccomandata con avviso di ricevimento, telefax o posta elettronica certificata. Per data di presentazione si intende quella di registrazione a protocollo, nel caso di istanza presentata direttamente, o la data di spedizione risultante dal timbro dell'ufficio postale di partenza. Da tale data decorrono i termini di cui ai successivi commi 5 e 6.</p>	<p align="center">Comma II</p> <p>Il contribuente nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento per il quale non si applica il contraddittorio preventivo, può formulare anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado, istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico, anche in difetto dell'invito a comparire di cui all'articolo 5. L'istanza di adesione è proposta entro il termine di presentazione del ricorso.</p>
<p align="center">Comma III</p> <p>L'istanza del contribuente deve contenere gli elementi idonei a consentire all'ufficio di valutare la proposta di definizione del tributo; essa non costituisce impegno preventivo alla definizione agevolata.</p>	<p align="center">Comma III</p> <p>E' fatta sempre salva la possibilità per le parti, laddove all'esito delle osservazioni di cui all'articolo 6-bis della Legge 27/07/2000, n. 212 emergano i presupposti per un accertamento con adesione, di dare corso, di comune accordo, al relativo procedimento.</p>
<p align="center">Comma IV</p> <p>La mancata definizione non preclude la contestazione in giudizio dell'avviso di accertamento notificato, mentre l'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.</p>	<p align="center">Comma IV</p> <p>L'istanza di cui al comma 1 può essere proposta dal contribuente a seguito dell'attivazione di procedure di controllo, richieste di chiarimenti, di invito a esibire o trasmettere atti e documenti, di invio di questionari, accessi, ispezioni e verifiche. In questo caso qualora tra la data di comparizione e quella di decadenza dell'ufficio dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrano meno di novanta giorni, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo è automaticamente prorogato di 120 giorni, in deroga al termine ordinario.</p>
<p align="center">Comma V</p> <p>I termini per l'impugnazione dell'avviso di accertamento e quelli per il pagamento del tributo sono sospesi per un periodo massimo di 90 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza stessa.</p>	<p align="center">Comma V</p> <p>L'istanza può essere presentata dal contribuente direttamente al Comune, ovvero inviata mediante raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata. Per data di presentazione si intende quella di registrazione a protocollo, nel caso di istanza presentata direttamente, o la data di spedizione risultante dal timbro dell'ufficio postale di partenza.</p>
<p align="center">Comma VI</p> <p>Qualora l'ufficio riscontri che la richiesta di accertamento verta su elementi non suscettibili di adesione, ne dà tempestiva comunicazione al contribuente; in detta ipotesi non opera la sospensione dei termini di cui al comma precedente.</p>	<p align="center">Comma VI</p> <p>L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.</p>

	Comma VII
	Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, il Comune anche telefonicamente o telematicamente, formula l'invito a comparire, nel quale sono indicati: a) il tributo ed i periodi d'imposta oggetto dell'accertamento; b) il giorno, l'ora ed il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione; c) le maggiori imposte, sanzioni e interessi dovuti; d) i motivi che determinano le maggiori imposte di cui alla lettera c).
ART. 8 - Avvio del contraddittorio	ART. 8 - Esame dell'istanza ed invito a comparire per definire l'accertamento
Comma I	Comma I
Qualora l'ufficio ravvisi la sussistenza dei presupposti previsti dal 1° comma dell'art. 2, entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza di accertamento con adesione, formula al contribuente invito a comparire, anche per via telematica.	La presentazione dell'istanza di cui all'art. 7 viene verificata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2.
Comma II	Comma II
La mancata comparizione del contribuente, senza giustificato motivo, comporta rinuncia irrevocabile alla definizione dell'accertamento con adesione.	In caso di sussistenza dei requisiti l'istanza viene accolta e si provvede alla comunicazione al contribuente dell'invito a comparire con indicazione del giorno ed orario, eventualmente preventivamente concordato; in caso di insussistenza dei requisiti l'istanza viene rigettata.
Comma III	Comma III
Il responsabile del procedimento dà atto delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate e dell'eventuale mancata comparizione del contribuente, redigendo apposito sintetico verbale, da depositare agli atti d'ufficio. Parimenti, redige idoneo verbale dando atto dell'esito negativo del tentativo di definizione con adesione, indicandone le motivazioni.	La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato nell'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
	Comma IV
	Eventuali e motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, sono prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.
	Comma V
	Nel caso in cui il contribuente abbia presentato istanza di accertamento con adesione successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento, che sia stato preceduto dal contraddittorio preventivo ai sensi dell'art. 6-bis, comma 3, della Legge 27/07/2000, n. 212, l'ufficio, ai fini dell'accertamento con adesione, non è tenuto a prendere in considerazione elementi di fatto diversi da quelli dedotti con le eventuali osservazioni presentate dal contribuente, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge 27/07/2000, n. 212, e comunque da quelli che costituiscono l'oggetto dell'avviso di accertamento.
ART. 10 - Perfezionamento dell'accertamento con adesione	ART. 10 - Perfezionamento dell'accertamento con adesione
Comma I	Comma I
La definizione si perfeziona con il versamento, entro venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione, dell'intero debito ovvero della prima rata, secondo le modalità indicate nell'atto stesso.	La definizione si perfeziona con il versamento, entro venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione, dell'intero debito ovvero della prima rata, secondo le modalità indicate nell'atto stesso.
Comma II	Comma II
Entro dieci giorni dalla data del versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente deve far pervenire all'Ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. A seguito del ricevimento della quietanza e previa verifica della regolarità del versamento, l'Ufficio rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione.	Entro dieci giorni dalla data del versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente deve far pervenire all'Ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. A seguito del ricevimento della quietanza e previa verifica della regolarità del versamento, l'Ufficio rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione.

Comma III	Comma III
Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo, elevate a dodici se le stesse superano i cinquantamila euro per ciascun periodo d'imposta. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al tasso legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione alla scadenza di ciascuna rata. Il contribuente è tenuto a far pervenire all'Ufficio copia di ogni successiva quietanza, entro dieci giorni dalla data di effettuazione del versamento.	Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo, elevate a sedici se le stesse superano i cinquantamila euro per ciascun periodo d'imposta. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al tasso legale, calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata. Il contribuente è tenuto a far pervenire all'Ufficio copia di ogni successiva quietanza, entro dieci giorni dalla data di effettuazione del versamento.
Comma IV	Comma IV
In caso di mancato versamento anche di una sola rata nel termine prescritto, l'ufficio procede con la riscossione coattiva dell'importo ancora dovuto, aumentato dell'ulteriore sanzione nella misura del 60% dell'importo residuo dovuto a titolo di tributo. 1 Art. 8, comma 3 bis D.Lgs. 218/1997 e s.m.i.	Il mancato versamento di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471, aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.
ART. 11 - Effetti della definizione	ART. 11 - Effetti della definizione
Comma I	Comma I
Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione e non è integrabile o modificabile.	Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione e non è integrabile o modificabile.
Comma II	Comma II
La definizione non esclude l'esercizio dell'ulteriore azione accertatrice, qualora sopravvenga la conoscenza di elementi nuovi, in base ai quali è possibile stabilire una variazione superiore al trenta per cento del reddito definito e comunque non superiore a 500€.	La definizione non esclude l'esercizio dell'ulteriore azione accertatrice, qualora sopravvenga la conoscenza di elementi nuovi, in base ai quali è possibile stabilire una variazione superiore al trenta per cento del reddito definito e comunque non superiore a 500€.
Comma III	Comma III
L'omesso, carente o tardivo versamento degli importi dovuti a titolo di perfezionamento dell'adesione, come previsto dall'art. 10, comma 1, determinano l'inefficacia dell'atto di adesione sottoscritto; conseguentemente viene meno la sospensione dei termini di cui all'art. 7, il contribuente decade dai benefici di riduzione delle sanzioni e l'avviso di accertamento o rettifica già notificato conserva la sua efficacia.	L'omesso, carente o tardivo versamento degli importi dovuti a titolo di perfezionamento dell'adesione, come previsto dall'art. 10, comma 1, determinano l'inefficacia dell'atto di adesione sottoscritto; conseguentemente viene meno la sospensione dei termini di cui all'art. 7, il contribuente decade dai benefici di riduzione delle sanzioni e l'avviso di accertamento e rettifica già notificato conserva la sua efficacia.
ART. 14 - Decorrenza e validità	ART. 14 - Decorrenza e validità
Comma I	Comma I
Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione.	Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione.
Comma II	Comma II
	Ai sensi dell'art. 53 comma 16 della L. 388/2000, le successive modifiche ed integrazioni del presente Regolamento entrano in vigore il primo gennaio dell'anno di riferimento, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine stabilito da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione del medesimo esercizio.
Comma III	Comma III
	E' abrogata ogni altra norma regolamentare che risulti comunque in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.
Comma IV	Comma IV
	Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 12 del D.Lgs. 33/2013, è pubblicata sul sito internet del Comune, a disposizione del pubblico.